

COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

“REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”

(D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2015)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*”, in seguito denominato solo D.P.C.M. 159/2013, come previsto dall'art. 14, comma 2, dello stesso.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate, ed in particolare ai seguenti servizi offerti dal Comune o a servizi accreditati gestiti da altri soggetti:

a) **Servizi e prestazioni sociali**

- a titolo esemplificativo: erogazione di contributi economici per l'integrazione del reddito familiare, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani e per i servizi connessi, per la fruizione di attività ricreative e culturali, per i soggiorni climatici, ecc.;

b) **Servizi e prestazioni sociosanitarie**

- a titolo esemplificativo: assistenza domiciliare per persone con disabilità e/o non autosufficienti, erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali per persone non autosufficienti e non assistibili e domicilio, ecc.;

c) **Servizi socio educativi e prestazioni per il diritto allo studio**

- a titolo esemplificativo: servizio di assistenza educativa; inserimenti in comunità educative; trasporto scolastico; contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti, ecc..

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- c) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- d) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

- e) Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.): la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- f) "Prestazioni sociali»: comprendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- g) "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- h) "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- i) "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni": prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- j) "Interventi di sostegno economico": aiuti finanziari a favore di persone e famiglie, che si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di sostegno socio-assistenziale.

ART. 4 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica, l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'I.S.E.E..

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo (Art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013).

Gli I.S.E.E. previsti dal D.P.C.M. 159/2013, ai fini del presente regolamento, sono i seguenti:

- **I.S.E.E. standard o ordinario:** è l'indicatore valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **I.S.E.E. Sociosanitario** (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013): per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello "standard". Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;
- **I.S.E.E. Sociosanitario-Residenze** (Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013): tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la

facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti;

- **I.S.E.E. Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi** (Art. 7 del D.P.C.M. 159/2013): per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (Art. 8 del D.P.C.M. 159/2013);
- **I.S.E.E. Corrente** (Art. 9 del D.P.C.M. 159/2013): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa).

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una Dichiarazione Sostitutiva Unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte della persona interessata.

ART. 5 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'UTENZA

Le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 159/2013, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, prevedendo forme di rateizzazione.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE,

costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative del Comune.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Nella determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, per le finalità del presente Regolamento, si intende per:

- **Compartecipazione utenza:** la percentuale di costo dei servizi a carico dell'utenza;
- **I.S.E.E. utenza:** l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;
- **I.S.E.E. iniziale:** è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- **I.S.E.E. finale:** è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- **Quota minima:** è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- **Quota massima:** è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte dell'utenza e dell'accesso agli interventi, e tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta –come previsto dagli artt. 6 e 7 del citato D.P.C.M. 159/2013–, la Giunta Comunale provvede annualmente con propri atti, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) con riferimento agli interventi di sostegno economico: la somma a disposizione posta a carico del bilancio comunale e le soglie I.S.E.E. di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza ad individuare i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate e:
 - la somma a disposizione posta a carico del bilancio comunale;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;
 - l'eventuale quota minima di contribuzione posta a carico dell'utenza, sulla base dell'I.S.E.E.;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale.

Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità del bilancio annuale.

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\% \text{ a carico dell'utente} = \% \text{ minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ minima})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Il calcolo della % a carico dell'utente mediante il metodo della progressione lineare garantisce più equità in quanto, non raggruppando i redditi delle famiglie a scaglioni, permette che ad ogni specifico I.S.E.E. corrisponda una specifica percentuale e quindi uno specifico costo a carico dell'utente o della famiglia.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela e per situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della fragilità sociale, il servizio sociale,

previa adeguata istruttoria, può proporre una riduzione o l'esenzione della quota a carico dell'utenza, da disporsi con provvedimento della Giunta Comunale.

Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Come stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. 159/2013, il Comune, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, provvede ai controlli delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate ai fini I.S.E.E., diversi da quelli già effettuati da altre Pubbliche Amministrazioni nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dalla stesso D.P.C.M. 159/2013.

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni qualvolta che ne sia evidente la buona fede.

Il controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati alle quali il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori di prestazioni pensionistiche, ecc.).

Saranno, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il Comune si riserva, inoltre, di effettuare, al fine di ulteriori accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, segnalazioni all'INPS, all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e nel caso di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 8 - NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Per l'attivazione di determinati servizi (a titolo esemplificativo: per i soggiorni climatici), si procederà alla raccolta di tutte le domande dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe.

Si dovrà aver cura che le tariffe, applicate all'I.S.E.E. dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni del bilancio comunale.

Per i contributi economici è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

ART. 9 - SERVIZI O INTERVENTI DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi disciplinati da appositi regolamenti comunali si fa riferimento ai criteri in essi individuati, che vengono integrati e sostituiti automaticamente nelle parti, degli stessi, eventualmente in contrasto o superate del presente regolamento.

ART. 10 - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni normative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente

regolamento, per le parti vincolanti per le Amministrazioni Comunali, troveranno applicazione anche se non ancora recepite con formale modifica dello stesso.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto della vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e dell'art. 12 del D.P.C.M. 159/2013.

ART. 12 - ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quanto qui disposto.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa disposizione.